

Pubblicato il 30/07/2026

N. 13921/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05831/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5831 del 2026,
integrato da motivi aggiunti, proposto da

“Seingim Horizon” S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia
Girolami, Fabio Giuseppe Baglivo, Pierantonio Basso, Francesco
Patrono e Beatrice Camodeca, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Tivoli (RM), in persona del Sindaco *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Diana Scarpitti, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza IX Comunità Montana del Lazio,
non costituita in giudizio;

nei confronti

dello Studio Tecnico Gruppo Marche e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Determinazione dirigenziale del Comune di Tivoli – Settore VIII – Lavori pubblici – Servizi cimiteriali – Programmazione e progettazione 16 aprile 2026 n. 1233, comunicata alla Ricorrente in data 17 aprile 2026 recante affidamento, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, dei “servizi tecnici di: – Progettazione Esecutiva; – Direzione Lavori; – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; in relazione ai lavori di “*Realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport a Tivoli Terme*” – CIG: BA1DA85A86 associato al CUP D35B25000350005, all'operatore Studio Tecnico Gruppo Marche”;
- della Determinazione del Direttore Responsabile 10 marzo 2026 n. 113/CUC, recante approvazione della “*proposta di aggiudicazione della commissione di gara, a favore dell'operatore economico STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE*”;
- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, ivi inclusi quelli espressamente richiamati e approvati con Determinazione del Direttore Responsabile 10 marzo 2026 n. 113/CUC, e segnatamente: (i) il verbale di gara n. 1 del 24 febbraio 2026, acquisito dalla Comunità Montana al prot. n. 130/2026 del 9 marzo 2026; (ii) il verbale di gara n. 2 del 3 marzo 2026, acquisito dalla Comunità Montana al prot. n. 131/2026 del 9 marzo 2026; (iii) il verbale di gara n. 3 del 5 marzo 2026,

acquisito dalla Comunità Montana al prot. n. 132/2026 del 9 marzo 2026 nonché, in parte, il verbale di comprova dei requisiti in capo all'operatore economico Studio Tecnico Gruppo Marche dell'8 aprile 2026, acquisito al prot. n. 30028;

– di tutti i provvedimenti sopra richiamati, nelle parti in cui non hanno disposto l'esclusione dell'Aggiudicatario per grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023;

– ove occorrer possa, della Determinazione del Direttore Responsabile n. 107/CUC del 23 febbraio 2026, recante nomina dei “componenti della Commissione per la Gara Telematica procedura aperta per l'appalto, mediante aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più' vantaggiosa, dell'affidamento avente ad oggetto *“l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva, csp, dl e cse relativo alla realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport a Tivoli Terme”*, della nota prot. n. 14337 del 16 febbraio 2026, con cui la Stazione Appaltante ha comunicato che il punteggio per le offerte economiche sarebbe stato attribuito ai sensi dell'art. 2-bis, Allegato I.13, D.lgs. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 209/2024, e ha contestualmente prorogato il termine di presentazione delle offerte al 19 febbraio 2026, ore 12.00, della Determinazione del Direttore Responsabile n. 99/CUC del 26 gennaio 2026, recante indizione di *“una procedura aperta ai sensi dell'art. 71, comma 1 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2, del medesimo D. Lgs, per l'appalto per il servizio di*

“progettazione esecutiva, csp, dl e cse relativo alla realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport a Tivoli Terme”, e della Determinazione dirigenziale del Comune di Tivoli – Settore VIII – Lavori pubblici – Servizi cimiteriali – Programmazione e progettazione n. 189 del 21 gennaio 2026, recante approvazione della documentazione amministrativa e documentazione di gara per la *“realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport a Tivoli Terme – CUP D35B2500035000”*, nelle sole parti e/o interpretazioni che risultino contrarie alle censure contenute nel presente ricorso;

– di ogni ulteriore atto, nota o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto e lesivo degli interessi della Ricorrente;

Nonché, in via subordinata,

– degli artt. 18, 20 e 24 del Disciplinare di gara e del Bando di gara, qualora interpretati nel senso per cui l'attribuzione del punteggio tabellare di cui al sub-criterio di valutazione A1, relativo all'utilizzo della metodologia BIM per le pregresse esperienze di progettazione, non dovesse essere comprovata dai concorrenti mediante la produzione di documentazione oggettivamente verificabile;

E per la declaratoria di inefficacia

del contratto d'appalto e dei relativi contratti attuativi medio tempore eventualmente sottoscritti tra il Comune di Tivoli e l'Aggiudicatario, con conseguente riconoscimento del diritto dell'RTP Horizon al subentro nel contratto medesimo.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da *Seingim Horizon S.r.l.* il 18/6/2026:

Per l'annullamento

di tutti gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso;

E per la declaratoria di inefficacia

del contratto d'appalto e dei relativi contratti attuativi medio tempore eventualmente sottoscritti tra il Comune di Tivoli e il Gruppo Marche, con conseguente riconoscimento del diritto dell'RTP Horizon al subentro nei contratti medesimi;

Per la condanna

del Comune di Tivoli e della Stazione Appaltante, in solido tra loro, al risarcimento del danno per equivalente economico subito dalla Ricorrente, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell'RTP Horizon, per effetto dell'illegittima aggiudicazione della procedura in favore del Gruppo Marche.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tivoli;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2026 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

– con atto di gravame introduttivo – notificato il 18 maggio u.s., depositato il successivo 20 maggio e corredato da istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. – parte ricorrente avversava il provvedimento di aggiudicazione assunto dal Comune di Tivoli ed avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport in località Tivoli Terme;

- con ordinanza n. 3244 del 9 giugno 2026 il Collegio, preso atto della rinuncia alla domanda cautelare formulata nel corso dell'udienza camerale da parte ricorrente, pronunciava in tal senso fissando l'udienza pubblica per la discussione dell'affare al 20 luglio 2026;
- con atto di motivi aggiunti di gravame notificato e depositato il 18 giugno u.s., parte ricorrente introduceva nuove doglianze avverso gli atti già precedentemente impugnati, chiedeva di dichiarare l'inefficacia del contratto *medio tempore* concluso con l'aggiudicataria subentrando nella posizione negoziale assunta da quest'ultima e domandava il risarcimento del danno ingiusto da essa asseritamente patito;
- con istanza depositata in atti il 2 luglio u.s. parte resistente – preso atto della domanda risarcitoria avanzata dalla controparte – chiedeva di essere autorizzata all'integrazione del contraddittorio chiamando in causa le compagnie assicuratrici dalle quali essa pretendeva di essere manlevata nell'ipotesi di accoglimento della domanda di ristoro del pregiudizio lamentato dalla ricorrente;
- all'udienza pubblica del 20 luglio 2026, l'amministrazione resistente dichiarava di rinunciare ai termini a difesa instando per la trattazione immediata del gravame;

Ritenuto che l'affare non possa essere definito in esito all'udienza pubblica da ultimo indicata, a ciò ostando la circostanza che, a quella data, non risultava ancora esaurito il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente la cui osservanza l'art. 120, comma 5, c.p.a. impone al fine di

assicurare il rispetto dei termini per il deposito di memorie e documenti da parte di tutti i soggetti interessati al giudizio; invero, alla data del 20 luglio 2026 risultava spirato esclusivamente il termine di trenta giorni dal perfezionamento dell'ultima delle notifiche dell'atto di motivi aggiunti di gravame previsto dall'art. 46 c.p.a. e dimidiato in ossequio all'art. 119 c.p.a. ma non anche l'ulteriore termine per la fissazione dell'udienza pubblica di cui al già citato art. 120 c.p.a., comma 4;

Ritenuto che il termine suddetto, derogando per il c.d. "rito appalti" all'ordinario schema processuale che riconnette la fissazione dell'udienza pubblica all'impulso di parte (previa presentazione di apposita istanza di fissazione dell'udienza), delinea un modello che, seppur ispirato ad una *ratio* acceleratoria, non può comunque risolversi in un pregiudizio per il diritto di difesa di tutte le parti in causa, ivi compresa l'aggiudicataria controinteressata la quale, nel presente giudizio, non risulta ancora costituita ma non perde detta facoltà per il mero decorso del termine di cui all'art. 46 c.p.a., per quanto dimidiato, stante la natura pacificamente ordinatoria di detto termine (*ex multis*, Cons. St., sez. V, n. 4026/2026);

Ritenuto pertanto di dover fissare al 17 novembre 2026, ore di rito, la nuova data dell'udienza pubblica di trattazione nel merito dell'affare, nel rispetto del citato art. 120, comma 4, c.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), rinvia la trattazione nel merito dell'affare

all'udienza pubblica del 17 novembre 2026, ore di rito.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente

Giuseppe Licheri, Primo Referendario, Estensore

Christian Corbi, Referendario

L'ESTENSORE

Giuseppe Licheri

IL PRESIDENTE

Michelangelo Francavilla

IL SEGRETARIO